

Non varcate quella soglia!

(prime considerazioni sull'ordinanza n. 79/2006 della Corte costituzionale circa l'inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico)

di Salvatore Curreri
(18 Aprile 2006)

1. Non sono molte le occasioni in cui i giudici costituzionali hanno modo di pronunciarsi sulle disposizioni costituzionali in tema di rappresentanza politica, e segnatamente sul ruolo a tal fine svolto dai partiti politici. Ciò è dovuto a ragioni sia formali che sostanziali, spesso strettamente correlate.

Sotto il profilo formale le disposizioni che concorrono a delineare le modalità di formazione e di esercizio del mandato parlamentare non sono talvolta soggette al giudizio incidentale di costituzionalità ex art. 134.1 Cost.. È il caso, com'è noto, dei regolamenti parlamentari e, più in generale, dei c.d. *interna corporis acta*, che la Corte costituzionale considera espressione dell'autonomia e dell'indipendenza di cui godono le Camere nel nostro sistema costituzionale e come tali insindacabili, tanto come oggetto quanto come parametro di costituzionalità (sentenze nn. 9/1959, 78/1984 e 154/1985). Ma è anche il caso - come vedremo - di quelle disposizioni legislative sul procedimento elettorale e sulla verifica dei poteri, prive di tutela giurisdizionale e sottratte al controllo di costituzionalità ([1]) perché attribuite alla competenza esclusiva prima degli uffici elettorali, aventi natura amministrativa e come tali non considerati giudici *a quo* (sentenze nn. 216/1972 e 387/1996), e poi delle Camere (cfr. artt. 66 Cost. e 23 e 87 D.P.R. n. 361/1957). Da qui la tendenza, come nel caso in questione, ad utilizzare il conflitto di attribuzioni come strumento residuale per portare innanzi alla Corte questioni altrimenti prive di tutela ([2]).

Sotto il profilo sostanziale, anche quando si tratta di disposizioni sindacabili, molto raramente si eccipisce o viene in rilievo la violazione delle disposizioni costituzionali che delineano il circuito della rappresentanza politica (artt. 1, 49, 67, 72.4, 82.2 Cost.), come dimostra il fatto che veramente poche sono le sentenze della Corte che vi hanno fatto riferimento, generalmente non gradendo essa affrontare tematiche in cui labile è il confine tra politica e giurisdizione.

È quindi fin troppo facile prevedere che la recente ordinanza n. 79 del 22-24 febbraio 2006 (relatore e redattore Cassese) con cui la Corte costituzionale, affrontando per la prima volta il problema, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico, sia destinata a passare alla storia della nostra giurisprudenza costituzionale, tanto importanti e gravide di conseguenze sono le seppur brevi considerazioni in essa svolte circa il ruolo dei partiti politici nel nostro ordinamento democratico.

Non si tratta invero di una decisione sorprendente. Da tempo infatti la dottrina interrogatasi in modo lungimirante sul tema, anche quando sensibile ad estendere la qualifica di potere dello Stato a soggetti formalmente esterni allo Stato-apparato (il riferimento obbligato è a Mazziotti [3]), ha unanimemente escluso la legittimazione attiva dei partiti politici a sollevare conflitto di attribuzioni, indipendentemente dalle diverse posizioni assunte sulla *vexata quaestio* della loro natura giuridica ([4]). È pur vero, però, che parte della stessa dottrina ([5]) ha negato tale legittimazione per così dire *legibus sic stantibus*, cioè fintantoché non venissero ai partiti conferite specifiche funzioni pubbliche, analoghe a quelle previste - il riferimento è comune - dall'ordinamento tedesco.

Ciò nonostante, sia consentito sommessamente nutrire qualche dubbio sulle conclusioni cui la Corte è pervenuta proprio in considerazione della particolare disciplina prevista dalla nuova legge elettorale n. 270/2005 in tema di presentazione delle liste e che non a caso è stato il motivo per cui una associazione politica - nello specifico la "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali", difesa dai prof.ri Cerulli Irelli e Sorrentino - ha sollevato per la prima volta conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, smentendo così ogni contraria previsione sulla concreta configurabilità di una simile ipotesi.

2.1 Mi pare evidente che quello della legittimazione attiva del partito politico a sollevare conflitto di attribuzioni fosse il vero scoglio che il ricorso in questione doveva superare.

Nel merito, infatti, le argomentazioni a supporto del ricorso mi sembra fossero difficilmente eludibili, tanto palese

appare la violazione prodotta dalle disposizioni impugnate del diritto di ciascun partito di concorrere in modo paritario alla determinazione della politica nazionale, ai sensi degli artt. 3 e 49 Cost. Difatti, gli articoli 18-bis D.P.R. n. 361/1957 (T.U. legge elettorale Camera) e 9 d.lgs. n. 533/1993 (T.U. legge elettorale Senato), come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1.6 e dall'art. 4. 3 legge n. 270/2005 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), hanno reintrodotto (v. artt. 1 lett. g) e 2 lett. c) della legge n. 136/1976) l'esonero dall'onere della raccolta delle firme per la presentazione delle liste per tre categorie di partiti o gruppi politici: 1) quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere *ad inizio della legislatura* (corsivo nostro: una tenue misura anti-transfughismo) in corso al momento della convocazione dei comizi; 2) quelli coalizzati con almeno due partiti che hanno costituito gruppi parlamentari in entrambe le Camere sempre ad inizio di legislatura ed abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni per il Parlamento europeo, purché presentatisi con l'identico contrassegno delle elezioni europee; 3) quelli infine rappresentanti minoranze linguistiche che abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni politiche alla Camera o al Senato.

Da tali esenzioni è rimasta esclusa - verrebbe da aggiungere guarda caso... - "La Rosa nel Pugno", associazione politica nata dall'accordo tra lo S.D.I. e (parte dei) Radicali, la quale non poteva rientrare nella fattispecie *sub 2)* sol perché presentatasi con un simbolo diverso da quello utilizzato nelle elezioni europee del 2004, cioè per un fattore assolutamente marginale rispetto alla *ratio* della disciplina in esame, chiaramente volta a favorire i soggetti dotati di radicamento politico e sociale, come nel caso dei partiti in questione, protagonisti della storia politica italiana e presenti con diciassette parlamentari italiani, tre parlamentari europei e numerosi eletti negli enti territoriali.

L'obbligo imposto a carico solo di tale forza politica di raccogliere le firme - e, conseguentemente, di predisporre le liste elettorali in anticipo rispetto agli altri partiti presenti in Parlamento - appare quindi frutto di una irragionevole disparità di trattamento, che il legislatore elettorale ha introdotto abusando del proprio potere, violando il principio, ricavabile dagli artt. 3 e 49 Cost., in base a cui i partiti hanno diritto di partecipare alle competizioni elettorali in condizioni di parità, senza subire differenziazioni di trattamento che non abbiano una giustificazione oggettiva e ragionevole. Presupposto questo che non sembra potersi rinvenire nell'obbligatorietà dell'identità del simbolo, certamente da solo non decisivo ai fini della dimostrazione della rappresentanza politica dei soggetti politici ad esso sottostanti.

Tale discriminazione s'inserisce peraltro a pieno titolo in una riforma che, anche a voler considerare l'inevitabile mancanza nel legislatore elettorale del c.d. velo d'ignoranza, appare eccessivamente condizionata dalla situazione politica esistente e futura (si veda in tal senso la modifica ribattezzata "salva Moroni" che consente la partecipazione al riparto dei seggi alla lista più votata tra quelle - collegate ad una coalizione - che non hanno superato la soglia di sbarramento del 2% (art. 83.1 n. 6 D.P.R. n. 361/1957). Una legge che fotografa l'esistente, ovvero, com'è stato detto con *terminologia up to date*, una *snapshot* ([6]). Tale disparità di trattamento, fortemente stigmatizzata dalla dottrina ([7]), è stata così negativamente percepita dall'opinione pubblica da costringere la maggioranza a ritornare sui propri passi, approvando una disposizione transitoria che prevede per le prossime elezioni politiche il dimezzamento delle firme necessarie per la presentazione di liste e candidature (art. 3 bis.1 lett. a) legge n. 22/2006)

2.2 Anche in riferimento all'oggetto, il conflitto appare pienamente ammissibile. È noto, infatti, che la Corte costituzionale ammette eccezionalmente il conflitto di attribuzioni su atti di valore legislativo "tutte le volte in cui da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze e non esista un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale" (sentenza n. 221/2002). Ciò vieppiù allorquando, come nel caso in questione, preclusa la via della questione incidentale di legittimità, il conflitto di attribuzioni appare l'unico strumento atto a consentire un controllo di costituzionalità "rapido ed efficace" su un provvedimento che, anche quando non provvisorio, era destinato comunque a produrre "mutamenti irreversibili della realtà". In tali casi - che, come espressamente ammesso dalla stessa Corte, possono manifestarsi non soltanto attraverso l'impiego della decretazione d'urgenza - il ricorso allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato può rappresentare la forma necessaria per apprestare una difesa in grado di unire all'immediatezza l'efficacia (sentenza n. 161/1995). In tal modo il conflitto di attribuzioni tende ad assumere il carattere di strumento di chiusura del sistema (v. da ultimo l'ordinanza n. 343/2003). Del resto, se è vero che la Corte valuta l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni dapprima proprio sotto il profilo oggettivo, può desumersi che la Corte, non eccedendo alcunché, abbia implicitamente ammesso il conflitto sulle disposizioni legislative impugnate (v. ancora l'ordinanza n. 343/2003). Infine, la necessità di una pronuncia rapida ed efficace, considerate le circostanze, è dimostrata dal fatto che la Corte si sia pronunciata sul ricorso appena 15 giorni dopo la sua presentazione.

3. La sorte del ricorso dipendeva dunque in buona sostanza dalla legittimazione del partito politico a sollevare conflitto di attribuzioni. Al riguardo, com'è noto, la Corte costituzionale, in assenza di una enumerazione tassativa dei soggetti a

ciò legittimati (così invece l'art. 59.3 *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional* spagnolo), ha accolto i suggerimenti della dottrina **(8)** per un allargamento della cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono" (art. 37 legge n. 87/1953) oltre quelli collocati strutturalmente al vertice di un potere, puntando piuttosto la propria attenzione sull'aspetto oggettivo delle attribuzioni costituzionali esercitate (v. ordinanze nn. 228/1975, 229/1975; sentenza n. 231/1975). Ciò che importa è la natura costituzionale non del soggetto ma dell'oggetto, non che l'organo configgente sia costituzionale, quanto che la questione abbia natura costituzionale, cioè che esso eserciti anche pro quota una attribuzione costituzionalmente definita. La Corte, in definitiva, parte dal tono costituzionale della controversia per pervenire poi alla identificazione dei suoi soggetti: come i poteri dello Stato esercitano attribuzioni costituzionali, così chi esercita attribuzioni costituzionali è ai sensi del citato art. 37 potere dello Stato. Di conseguenza, possono sollevare conflitto di attribuzioni i soggetti che esercitano attribuzioni costituzionali anche se non sono organi dello Stato in senso proprio

Per questa via è risultato consequenziale estendere la nozione di potere dello Stato "a figure soggettive esterne rispetto allo Stato apparato, quantomeno allorché ad esse l'ordinamento conferisca la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti **(9)** con quelle attribuite a poteri ed organi statali in senso proprio" (sentenza n. 69/1978). Così la Corte ha riconosciuto la qualifica di potere dello Stato al comitato promotore per il referendum, benché non menzionato espressamente in Costituzione, ora come tale, ora perché dichiara la volontà dei cinquecentomila elettori cui l'art. 75 Cost. conferisce il diritto di richiedere un referendum abrogativo **(10)**, seppur limitatamente al procedimento referendario (v. ordinanze nn. 9/1997 e, da ultimo, 195/2003 e 198/2005).

Sulla base di tali presupposti, il partito è titolare ed esercita funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e può quindi, quale potere dello Stato, sollevare conflitto di attribuzioni?

A tale interrogativo la Corte risponde negativamente in base ad un argomento letterale, apparentemente insuperabile. Mentre infatti l'art. 75 Cost. "riconosce espressamente ad una frazione del corpo elettorale (...) la titolarità del potere di iniziativa referendaria, l'art. 49 Cost. attribuisce ai partiti politici - verrebbe da aggiungere *solamente* - "la funzione di «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» e non specifici poteri di carattere costituzionale". I partiti politici "sono garantiti dalla Carta costituzionale - nella prospettiva del diritto dei cittadini di associarsi - quali strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati; diritto di associazione al quale si ricollega la garanzia del pluralismo"; ciò nonostante, essi non sono titolari di specifici poteri costituzionali; i partiti, infatti, "vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost.". In definitiva, per la Corte, i partiti, pur essendo soggetti costituzionalmente tutelati, esercitano funzioni pubbliche ma non poteri costituzionali specifici. A conferma di tale assunto la Corte non manca di ricordare che le proposte formulate in tal senso in sede costituente non furono accolte **(11)**.

Tale argomento testuale, in apparenza dirimente, non ci sembra però del tutto convincente.

È appena il caso di ricordare, infatti, che i partiti sono espressamente previsti nelle Costituzioni del secondo dopoguerra in virtù proprio delle funzioni peculiari e precipue che essi sono chiamati a svolgere nelle moderne democrazie, quali "elementi essenziali del rapporto di rappresentanza politica che caratterizza la forma di Stato disegnata dalla Costituzione", come rammenta la ricorrente. I partiti politici, infatti, sono il principale, se non unico, strumento attraverso cui si esprime il pluralismo politico dei cittadini, i quali, loro tramite, possono partecipare quotidianamente alla determinazione della politica nazionale. I partiti, quindi, concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale per la partecipazione politica.

Quali protagonisti indefettibili della vita politica ed istituzionale del paese, i partiti godono di una sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata e protetta. Le funzioni da loro svolte, oltreché pubbliche, sono anche costituzionalmente rilevanti, perché trovano fondamento nell'art. 49 Cost.. Esse non possono quindi essere lese dal legislatore senza con ciò ledere il ruolo fondamentale che la nostra Costituzione assegna ai partiti.

A giudizio della Corte, invece, i partiti politici sono soggetti costituzionalmente "garantiti", ma ciò non si riflette nella natura delle loro funzioni, considerate semplicemente pubbliche e non costituzionali sol perché non espressamente previste in Costituzione. Sono invece proprio le funzioni esercitate a qualificare il partito come tale, come dimostra il fatto che la stessa Corte non abbia eccepito, per escludere l'ammissibilità del ricorso, la mancata denominazione di "partito" nello statuto dell'associazione ricorrente. L'assenza in Costituzione e nella legislazione ordinaria di una definizione formale di partito fa sì che essa vada piuttosto ricostruita in base alle singole funzioni esercitate, tra cui

spicca quella elettorale, tant'è che la Corte costituzionale ha considerato l'associazione politica "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali" un partito politico, ancorché non definitasi formalmente come tale, in ragione della sua semplice aspirazione a partecipare alle elezioni. La Corte così da un lato ammette che l'associazione in questione vada qualificata come partito perché intende presentarsi alle elezioni, ed in base a tale qualifica dichiara il ricorso inammissibile, dall'altro lato ritiene che "le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee", anche se valgono a qualificare i partiti come tali, "non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali...e trovano *solo* un fondamento nello stesso art. 49 Cost." (corsivo nostro). Ed è significativo in tutto ciò notare come la Corte non abbia chiarito il significato di quella "politica nazionale", che dell'art. 49 Cost. costituisce il *proprium*, rinunciando a coglierne il valore riassuntivo anche di quelle funzioni poi specificate a livello legislativo, così dotate di copertura costituzionale.

In definitiva, per la Corte, i partiti politici sarebbero soggetti costituzionalmente garantiti che però non esercitano attribuzioni costituzionali sol perché non espressamente previste dall'art. 49 Cost.: il che mi sembra una vera e propria contraddizione in termini che svuota di contenuto la stessa disposizione costituzionale. Il fatto che le funzioni elettorali svolte dai partiti siano sancite a livello legislativo non ne pregiudica il carattere necessariamente costituzionale perché essenziali per l'esercizio della sovranità popolare. Più in generale, le funzioni svolte dal partito assumono natura costituzionale nella misura in cui vengono attribuite e specificate dal legislatore, il quale vede nei partiti politici l'elemento essenziale in base a cui strutturare la rappresentanza politica.

La stessa formulazione dell'art. 49 Cost., cui non è estranea una comprensibile difficoltà ad enucleare una compiuta definizione di partito politico, comune peraltro ai legislatori costituzionali europei, non toglie nulla alla consapevolezza dei costituenti circa la natura costituzionale delle funzioni svolte dai partiti. Da questo punto di vista il richiamo ai lavori preparatori, oltretutto non decisivo ai fini dell'interpretazione della disposizione, rischia di essere strumentalmente riduttivo di un dibattito com'è noto di rara intensità ed alta consapevolezza sul ruolo svolto dai partiti ai fini della realizzazione del principio democratico.

Infine, anche a voler concedere che i partiti non esercitino specifiche attribuzioni costituzionali, non può non rilevarsi che tale mancanza non ha impedito in passato alla Corte di ammettere al conflitto di attribuzioni soggetti addirittura nemmeno previsti in Costituzione.

4. Del resto la Corte sembra essersi resa conto del carattere non dirimente dell'argomento testuale ex art. 49 Cost. laddove, anziché rinunciare a svolgere ogni ulteriore considerazione, ha avvertito la necessità di entrare nel merito delle disposizioni oggetto del ricorso, precisando che "le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee - quali la «presentazione di alternative elettorali» e la «selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche» - non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.".

La Corte, pertanto, non può non ammettere che la legge ordinaria attribuisce ai partiti "talune funzioni pubbliche" ma si guarda bene dal considerarle anche costituzionalmente rilevanti, perché una simile affermazione l'avrebbe necessariamente condotta nell'alveo della sentenza n. 69/1978 e, di conseguenza, portata ad ammettere il ricorso per conflitto di attribuzioni presentato dal partito. Negando rilevanza costituzionale alle funzioni pubbliche svolte dai partiti, la Corte finisce però inevitabilmente per sottovalutarne l'essenzialità. Non a caso essa ha considerato le funzioni esercitate dal partito nel procedimento elettorale la conseguenza di una scelta meramente discrezionale del legislatore ("il modo in cui il legislatore ha ritenuto..."), come se fosse possibile ipotizzarne altre, egualmente rispondenti ai principi di una democrazia rappresentativa basata sui partiti politici.

Le funzioni attribuite ai partiti nel procedimento elettorale - deposito contrassegni delle candidature individuali e di lista, raccolta delle firme, selezione delle candidature, presentazione delle liste, campagna elettorale, applicazione della *par condicio* - costituiscono invece l'unico modo costituzionalmente possibile e legittimo perché nelle odierne democrazie rappresentative il popolo possa esercitare la propria sovranità., cioè per "raccordare", come dice la Corte, democrazia e rappresentanza politica. Del resto, proprio in relazione a tali funzioni i partiti godono di finanziamento pubblico.

Il ruolo fondamentale svolto dai partiti nel procedimento elettorale assume quindi natura non solo pubblica ma anche costituzionale perché costituisce la principale modalità di esercizio del ruolo attribuito ai partiti dall'art. 49 Cost. In tale prospettiva l'intervento del legislatore trasforma in costituzionalmente rilevante quanto prima affidato all'autonomia

determinazione del privato (è il caso della disciplina legislativa sulle primarie; oppure del finanziamento pubblico, entrambi campi, come quello in questione, esposti al rischio di irragionevoli discriminazioni da parte del legislatore).

Tali considerazioni trovano specifica conferma nelle disposizioni impugnate. L'aver conferito ad un partito, dotato di specifici requisiti, il diritto di poter presentare immediatamente proprie liste (peraltro bloccate), senza sottostare all'onere della raccolta delle firme imposto invece ai cittadini per saggiarne preventivamente l'effettivo consenso, è espressione di una specifica attribuzione costituzionalmente rilevante, essenziale per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini.

Come si è affermato nel ricorso, la legittimazione dei partiti a sollevare conflitto di attribuzioni non va configurata in assoluto ed in astratto ma proprio in relazione alle specifiche attribuzioni loro attribuite dal legislatore, con conseguente qualificazione di poteri dello Stato allorché lamentino la lesione di quelle attribuzioni. Del resto, come ricordato all'inizio, la dottrina ha finora sempre escluso tale legittimazione in mancanza di un riconoscimento legislativo significativo delle loro funzioni. Il che è proprio quanto avvenuto con le disposizioni impugnate. Se c'è un rilievo critico che può essere mosso alla Corte è proprio quello di non aver adeguatamente considerato la specifica rilevanza del caso, affatto particolare, in riferimento sia alla clausole esonerative dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste, sia alla irragionevole discriminazione perpetrata in danno di una formazione politica, lesiva del suo diritto di concorrere in modo paritario con gli altri partiti ex artt. 49 Cost. e, ancor prima, del diritto dei cittadini di poter accedere alle cariche pubbliche in condizioni d'eguaglianza (in tal senso, sia detto per inciso, il ricorrente avrebbe potuto far appello anche all'art. 51 Cost., eventualmente anche al fine di affiancare al ricorso del partito, un altro presentato dai suoi iscritti, così da costringere la Corte a pronunciarsi anche sulla sua ammissibilità, un tempo esclusa per il singolo cittadino: v. ordinanza n. 27/1988). In tal modo la Corte si è preclusa la possibilità di sindacare quanto la maggioranza potrebbe in futuro unilateralmente imporre alla minoranza per renderne più difficoltoso l'accesso alla rappresentanza parlamentare (ed i tempi che viviamo dimostrano come la realtà pone ai costituzionalisti problemi finora impreveduti ed imprevedibili...)

5. Un'ultima considerazione. Al termine dell'ordinanza la Corte confessa la propria preoccupazione circa le conseguenze di un eventuale riconoscimento ai partiti politici di poteri costituzionali in ordine all'introduzione di "un nuovo tipo di giudizio costituzionale, avente ad oggetto la procedura di elezione delle Assemblee e persino il procedimento di approvazione delle leggi".

Si tratta di preoccupazioni legittime, ma del tutto superabili. La particolare celerità del presente giudizio (ricorso depositato il 7 febbraio, deciso in camera di consiglio il successivo 22, con dimezzamento dei termini) dimostra che la Corte avrebbe ben potuto decidere in tempo utile, eventualmente accogliendo il provvedimento d'urgenza richiesto dai ricorrenti per consentire loro di presentare liste senza firme, utilizzando a tal fine i poteri cautelari ex artt. 35 e 40 l. n. 87/1953, così da conferire certezza alla legittimità del procedimento elettorale, senza ulteriori ricadute sulla legittimità della composizione delle Camere e quindi sul procedimento legislativo ([12]).

Anch'io confesso però il timore che nel caso in specie le conseguenze di un tardivo giudizio favorevole ai ricorrenti abbiano eccessivamente condizionato l'ordinanza di inammissibilità. Del resto, in un recente illuminante libro un eminente Presidente emerito della Corte costituzionale ha coraggiosamente ammesso che spesso la via dell'inammissibilità è quella per la Corte più facile; difatti "una qualche ragione di inammissibilità è quasi sempre possibile rilevarla". Certo l'orientamento dottrinale in ordine all'inammissibilità del conflitto di attribuzioni del partito politico induce a ritenere che la decisione della Corte non sia stata occasione di ampio dissenso tra i giudici; ciò nonostante, rimane netta la sensazione che, seguendo un iter argomentativo diverso, ugualmente fondato, altra avrebbe potuto essere la decisione, se non fosse forse prevalsa "una certa tendenza al quieto vivere, al passare inosservati, a non dare fastidio: il che non è propriamente ciò che ci si deve attendere da un giudice della Costituzione" ([13]).

[1] Cfr. da ultimo T.E. Frosini, *Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?*, intervento del 21 marzo 2006 in www.associazionedeicostituzionalisti.it e in corso di pubblicazione su *Rassegna Parlamentare*, n. 1, 2006, il quale incidentalmente esclude che sulla legge elettorale si possa sollevare conflitto di attribuzioni.

[2] Bin, *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Milano, 1996, 144.

[3] Mazziotti, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato*, I, Milano, 1972, 330 ss.

[4] Cfr. Mazziotti, *I conflitti*, cit., 308, Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, IX ed., Padova, 1975, t. II, 1460; Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova, 1978, 391 ss.; Lavagna, *Istituzioni di diritto pubblico*, VI ed, Torino, 1986, 1000;

[5] Cfr. Martines, *Diritto costituzionale*, IX ed. a cura di G. Silvestri, Milano, 1997, 643 s.; G. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1996, 373 s.; A. Ruggeri, A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, II ed., Torino, 2001, 336

[6] Balduzzi, Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale politica*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

[7] Cfr. Ainis, *Addio regole. È il far west elettorale*, in *La Stampa*, 23 gennaio 2006; C. Mezzanotte, *Regole elettorali e principio di uguaglianza: il caso della Rosa nel pugno*, in www.federalismi.it, n. 2/2006

[8] *Ex pluris* Pensovecchio Li Bassi, *Conflitti costituzionali*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961, 998 ss.; Mazziotti, *I conflitti*, cit.; G. Zagrebelsky, *Processo costituzionale*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, Milano, 1987, 697 ss.; Pisaneschi, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo*, Milano, 1972; Bin, *L'ultima fortezza*, cit.; Cerri, *Corso di giustizia costituzionale*, II ed., Milano, 1997; A. Ruggeri, A. Spadaro, *Lineamenti*, cit.

[9] Sulla decisività di tale aspetto ai fini dell'apertura della Corte v. Sorrentino, *Sub art. 137. V. La disciplina del procedimento nei conflitti fra poteri*, in *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), Bologna - Roma, 1981, 450 ss.

[10] Su tali "slittamenti terminologici" v. Brunelli, *Dinamica referendaria e comitato promotore*, in *Quad. cost.li*, n. 1/2001, 77.

[11] Si tratta dei due emendamenti presentati rispettivamente dagli on. Basso e Mortati. Per il primo ai partiti politici che nelle votazioni pubbliche avessero raccolto non meno di 500.000 voti, andavano riconosciute, sino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma della Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa, e di altre leggi. Per il secondo, la legge poteva stabilire che ai partiti in possesso dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, fossero conferiti propri poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse (cfr. *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, Camera dei deputati, III, 1880 ss.).

[12] Per il ricorso a poteri cautelari in caso di conflitto proposto contro una legge elettorale nell'imminenza delle elezioni v. Sorrentino, *Sub art. 137*, cit., 492.

[13] G. Zagrebelsky, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, Einaudi, 2005, 78 s.